

DELIBERAZIONE 28 MAGGIO 2024
206/2024/R/EEL

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PROVVISORIE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2024, PER LE IMPRESE CHE SERVONO ALMENO 25.000 PUNTI DI PRELIEVO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1296^a riunione del 28 maggio 2024

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 292/2006/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 87/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 646/2016/R/EEL) ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2017, 222/2017/R/EEL (di seguito: 222/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 237/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 306/2019/R/EEL ed il relativo allegato A (di seguito: deliberazione 306/2019/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 568/2019/R/EEL) e i relativi allegati A (di seguito: TIT 2020-2023) e B (di seguito: TIME 2020-2023)
- la delibera dell'Autorità 7 luglio 2020, 259/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 259/2020/R/EEL);

- la delibera dell'Autorità 21 luglio 2020, 278/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 278/2020/R/EEL);
- la delibera dell'Autorità 28 luglio 2020, 293/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 293/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2021, 92/2021/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2021, 106/2021/R/EEL e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 106/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2021, 201/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 201/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2021, 269/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 269/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 352/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 352/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM e il relativo allegato A (di seguito: TIWACC), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2022, 333/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 333/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2022, 410/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 410/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2022, 411/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 411/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2022, 724/2022/R/EEL ed il relativo allegato A (di seguito: deliberazione 724/2022/R/EEL);
- la delibera dell'Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 163/2023/R/COM) e il relativo allegato A (di seguito: TIROSS);
- la delibera dell'Autorità 12 settembre 2023, 397/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 397/2023/R/EEL);
- la delibera dell'Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM o Criteri ROSS);
- la delibera dell'Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 556/2023/R/COM);
- la delibera dell'Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 616/2023/R/EEL) e il relativo allegato A (di seguito: TIT 6PRDe) e il relativo allegato B (di seguito: TIME 6PRDe);
- la delibera dell'Autorità 28 dicembre 2023, 630/2023/R/EEL;
- la delibera dell'Autorità 28 dicembre 2023, 632/2023/R/EEL (di seguito: 632/2023/R/EEL);
- la delibera dell'Autorità 6 febbraio 2024, 34/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 34/2024/R/EEL);
- la delibera dell'Autorità 12 marzo 2024, 77/2024/R/EEL;
- la delibera dell'Autorità 8 maggio 2024, 172/2024/R/EEL;
- il documento per la consultazione dell'Autorità del 26 settembre 2023, 423/2023/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 423/2023/R/EEL);

- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità del 25 luglio 2016, 18/2016;
- le comunicazioni di risultanze istruttorie in merito ai parametri ROSS tasso di capitalizzazione e *baseline* unitaria dei costi operativi, inviate alle imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo in data 19 aprile 2024;
- le comunicazioni di risultanze istruttorie in merito agli elementi di dettaglio della tariffa di riferimento provvisoria per l’anno 2024 per i servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica inviate alle imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo in data 7 maggio 2024.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 163/2023/R/COM, l’Autorità ha approvato il Testo integrato dei criteri e dei principi generali della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio per il periodo 2024-2031, con riferimento alla regolazione ROSS-base;
- con la deliberazione 497/2023/R/COM, l’Autorità ha definito i criteri applicativi della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio con riferimento ai servizi di trasporto gas naturale, trasmissione e distribuzione e misura dell’energia elettrica;
- con la deliberazione 616/2023/R/EEL, l’Autorità ha emanato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (di seguito anche 6PRDe), completando la definizione dei criteri di regolazione, introdotti dalle citate deliberazioni, per entrambi i servizi per il sesto periodo di regolazione;
- con la medesima deliberazione, l’Autorità ha approvato il TIT 6PRDe e il TIME 6PRDe, recanti le disposizioni relative al sesto periodo di regolazione con riferimento, rispettivamente, al servizio di distribuzione e a quello di misura dell’energia elettrica;
- il comma 17.1 dei criteri ROSS stabilisce che i criteri ROSS-base si applicano alle imprese che svolgono i servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica che servono almeno 25.000 punti di prelievo;
- la deliberazione 237/2018/R/EEL e il TIT 6PRDe stabiliscono l’applicazione di un regime parametrico per le restanti imprese.

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli dal 21 al 24 del TIT 6PRDe definiscono le tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica e le modalità di aggiornamento delle medesime;
- l’articolo 22 del TIT 6PRDe stabilisce che l’Autorità definisce e pubblica entro il 30 aprile dell’anno *t*, in via provvisoria, le tariffe di riferimento per l’anno *t* e che tali tariffe sono determinate congiuntamente per il servizio di distribuzione e di misura, ai sensi del comma 29.2 dei criteri ROSS;

- l'articolo 24 del TIT 6PRDe stabilisce che per le imprese soggette ai criteri ROSS, le tariffe di riferimento provvisorie sono espresse in euro, ai sensi del comma 29.3 dei criteri ROSS;
- l'articolo 34 del TIME 6PRDe definisce le tariffe di riferimento per il servizio di misura dell'energia elettrica;
- gli articoli 4 e 5 del TIT 6PRDe e gli articoli 31 e 32 del TIME 6PRDe definiscono, oltre agli obblighi informativi in capo agli esercenti, anche i criteri di determinazione delle tariffe in caso di informazioni mancanti e di trattamento delle richieste di rettifica dei dati da parte delle imprese distributrici.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento d'impresa a copertura dei costi per il servizio di distribuzione (incluso il servizio di commercializzazione) e per il servizio di misura, per le imprese soggette ai criteri ROSS-base, è necessario determinare il costo riconosciuto per ciascuna impresa distributtrice;
- il comma 7.1 del TIT 6PRDe stabilisce che i criteri ROSS trovano applicazione con riferimento all'attività di distribuzione e di misura, salvo per il riconoscimento dei costi di capitale dei sistemi di *smart metering 2G*;
- l'articolo 8 del TIT 6PRDe prevede che il costo riconosciuto per ciascuna impresa distributtrice è costituito da:
 - a) la quota di *fast money* di cui all'articolo 15 del TIROSS;
 - b) i costi incomprimibili, riconosciuti "*on top*" di cui all'articolo 12 del TIT 6PRDe;
 - c) i maggiori recuperi di efficienza conseguiti nel quinto periodo di regolazione (5PRDe), di cui all'articolo 13 del TIT 6PRDe;
 - d) la remunerazione del capitale investito di cui all'articolo 17 del TIT 6PRDe;
 - e) gli ammortamenti di cui all'articolo 18 e all'articolo 19 del TIT 6PRDe;
 - f) ulteriori partite non soggette ai criteri ROSS, di cui all'articolo 20 del TIT 6PRDe;
- le ulteriori partite di cui alla lettera f) del precedente punto non sono trattate nell'ambito della determinazione delle tariffe di riferimento, ma in quello dei meccanismi di perequazione.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alla componente *fast money*, l'articolo 15 del TIROSS prevede che la quota di *fast money* per ciascuna attività è determinata sottraendo dalla spesa ammissibile ai riconoscimenti tariffari, la spesa di capitale dell'anno relativa a immobilizzazioni in corso al 31 dicembre dell'anno e la quota *slow money* dell'anno; e che, in relazione a tale grandezza:
 - l'articolo 13 del TIROSS prevede che la spesa ammissibile ai riconoscimenti tariffari è pari alla somma della spesa effettiva totale, degli incentivi all'efficienza allocati agli investimenti e degli incentivi all'efficienza allocati alla gestione operativa;

- l'articolo 7 del TIROSS prevede che gli incentivi all'efficienza sono calcolati come differenza tra *baseline* di spesa totale e spesa totale effettiva, da ripartire in due quote relative alla gestione operativa e agli investimenti;
- l'articolo 5 dei criteri ROSS prevede che i coefficienti di allocazione del recupero di efficienza totale agli investimenti e alla gestione operativa sono rispettivamente pari a 0 e 1;
- l'articolo 10 del TIT 6PRDe prevede che la *baseline* dei costi operativi è definita, ai sensi dell'articolo 21 dei criteri ROSS, su base unitaria per ciascuna impresa sulla base dei costi operativi ammissibili effettivamente sostenuti nel 2022 e del numero di punti di prelievo serviti nel medesimo anno 2022;
- i commi 10.2 e 10.3 del TIT 6PRDe prevedono che la *baseline* dei costi operativi per l'anno 2024 è ottenuta moltiplicando la *baseline* dei costi operativi unitaria di cui al precedente alinea, opportunamente rivalutata, per il numero di punti di prelievo serviti dall'impresa nell'anno 2024;
- il comma 17.3 dei criteri ROSS stabilisce che il recupero di efficienza totale di cui al comma 7.2 del TIROSS è riallocato alla specifica attività in funzione della spesa operativa effettiva;
- l'articolo 14 del TIROSS prevede che la quota di *slow money* della spesa ammissibile ai riconoscimenti tariffari è pari alla somma del prodotto della spesa effettiva totale dell'anno (al netto della spesa di capitale relativa a immobilizzazioni in corso al 31 dicembre dell'anno) per il tasso di capitalizzazione e dell'incentivo all'efficienza degli investimenti;
- l'articolo 26 dei criteri ROSS prevede che il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 42 del TIROSS è differenziato per singola impresa per l'attività di distribuzione e di misura ed è definito per gli anni 2024 e 2025 facendo riferimento ai tassi di capitalizzazione effettivi per gli anni 2021 e 2022 e ai tassi di capitalizzazione stimati per l'anno 2023 e per il biennio 2024-2025;
- i flussi di cassa tariffari derivanti dalla componente di *fast money* riconosciuta nella tariffa di riferimento, come emerso anche nell'ambito delle consultazioni propedeutiche alla definizione dello schema regolatorio del ROSS-base, hanno, tra l'altro, la finalità di garantire alle imprese distributrici la finanziabilità degli investimenti previsti dalle imprese, tra i quali quelli connessi alla transizione energetica;
- con riferimento alla componente costi incomprimibili riconosciuti "*on top*", il comma 19.3 dei criteri ROSS identifica quali voci incomprimibili e riconosciute "*on top*" alla componente *fast money*, le seguenti voci:
 - *fee* di partecipazione ad attività internazionali di natura obbligatoria, ad esclusione dei relativi costi del personale;
 - costi per la realizzazione da parte delle imprese distributrici di attività *one-off* afferenti ai servizi ancillari locali, ai sensi del comma 6.2 della deliberazione 352/2021/R/EEL;
 - costi di natura tributaria locale, ossia imposte indirette locali di competenza dell'esercizio, ad esclusione dei costi derivanti da sanzioni o interessi di mora per mancato pagamento delle suddette imposte;

- con riferimento alla componente maggiori recuperi di efficienza conseguiti nel 5PRDe:
 - l’articolo 13 del TIT 6PRDe e il comma 20.1 dei criteri ROSS prevedono una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori (o minori) efficienze realizzate nel corso del 5PRDe;
 - il comma 20.2 dei criteri ROSS prevede che tale quota venga ripartita per impresa, per ciascun anno del 6PRDe (incluso il 2024), con i medesimi coefficienti di attribuzione del costo operativo riconosciuto utilizzati nel 5PRDe, ai sensi della deliberazione 568/2019/R/EEL;
- con riferimento agli effetti inflattivi inerenti alle componenti di costo operativo:
 - il comma 23.1 del TIT 6PRDe prevede che nelle tariffe di riferimento provvisorie sono inclusi gli effetti inflattivi tramite l’utilizzo del tasso di inflazione *ex ante* di cui al comma 36.1 del TIROSS;
 - il comma 10.3 del TIT 6PRDe prevede che la *baseline* dei costi operativi viene rivalutata *ex ante* ai sensi del comma 35.2 del TIROSS facendo riferimento alle previsioni dei prezzi IPCA pubblicati nel documento “Proiezioni macroeconomiche per l’economia italiana” della Banca d’Italia (pubblicato il 15 dicembre 2023), per l’anno 2023 e 2024, rispettivamente pari a 6,0% e a 1,9%.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 15 del TIT 6PRDe prevede che per le imprese distributrici soggette ai criteri ROSS il capitale investito per l’anno 2024 sia composto da:
 - immobilizzazioni lorde relative a cespiti in esercizio alla data di *cut-off* non oggetto di dismissione;
 - fondo ammortamento relativo ai cespiti in esercizio alla data di *cut-off* non oggetto di dismissione;
 - valore netto dei contributi pubblici in conto capitale e contributi privati esistenti alla data di *cut-off*;
 - immobilizzazioni in corso esistenti al 31 dicembre 2023;
 - altre partite (fondo trattamento fine rapporto, capitale circolante netto)
- l’articolo 23 dei criteri ROSS stabilisce che le partite relative a cespiti in esercizio alla data di *cut-off* vengono gestite in continuità di criteri vigenti nel 5PRDe. In particolare:
 - con riferimento al servizio di distribuzione, il capitale investito netto entrato in esercizio relativo a terreni, linee di distribuzione in alta tensione, stazioni di trasformazione AT/MT e elementi delle reti di distribuzione in media e bassa tensione entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 viene trattato su base puntuale, per cespiti e per anno di entrata in esercizio, considerando eventuali dismissioni e la dinamica degli ammortamenti, calcolata utilizzando le vite utili vigenti nel 5PRDe, come riportate in Tabella 6 del TIT 2020-2023;
 - con riferimento al servizio di distribuzione, il capitale investito ante 2008 relativo alle reti di distribuzione in media e bassa tensione e il capitale derivante da acquisizioni di *asset* valorizzato tramite il meccanismo di promozione delle

- aggregazioni di cui all'articolo 31 del TIT 2020-2023 vengono trattati su base parametrica;
- con riferimento al servizio di misura, il capitale investito netto entrato in esercizio, non afferente all'installazione di sistemi di *smart metering* 2G, relativo al perimetro in bassa tensione, viene trattato su base puntuale, per cespiti e per anno di entrata in esercizio, considerando eventuali dismissioni e la dinamica degli ammortamenti;
 - l'articolo 24 dei criteri ROSS prevede che ai fini della determinazione delle tariffe dell'anno t , le immobilizzazioni in corso realizzate fino al 31 dicembre dell'anno $t-1$, opportunamente rivalutate all'anno $t-1$ ai sensi dell'articolo 22 del TIROSS, concorrono alla determinazione del capitale investito netto;
 - l'articolo 25 dei criteri ROSS disciplina il trattamento delle poste rettificative, in particolare prevede che per il servizio di distribuzione e di misura:
 - il capitale circolante netto viene determinato in via parametrica, pari allo 0,1% del valore dell'immobilizzato netto (esclusi i terreni);
 - il trattamento di fine rapporto viene determinato in via parametrica, pari al -1% del valore dell'immobilizzato netto (esclusi i terreni);
 - con riferimento agli effetti inflattivi inerenti alle componenti di costo di capitale (rivalutazione delle immobilizzazioni nette relative a cespiti in esercizio, delle immobilizzazioni in corso e del valore netto dei contributi):
 - il comma 16.2 del TIT 6PRDe prevede che ai sensi dell'articolo 16 del TIROSS, per ciascun anno tariffario t , si considera la stringa del deflatore con base 1 nell'anno $t-1$, calcolata applicando alla stringa del deflatore dell'anno tariffario precedente il tasso di variazione del deflatore calcolato considerando la variazione della media dei quattro trimestri dell'anno $t-1$ rispetto ai quattro trimestri dell'anno $t-2$;
 - il comma 23.1 del TIT 6PRDe prevede che nelle tariffe di riferimento provvisorie sono inclusi gli effetti inflattivi tramite l'utilizzo del tasso di variazione del deflatore *ex ante* di cui al comma 16.3 del TIROSS;
 - il comma 15.5 del TIT 6PRDe prevede che per l'anno 2024 si considera la stringa del deflatore con base 1 nell'anno 2023, di cui alla Tabella 1 del medesimo TIT 6PRDe, determinata secondo le disposizioni di cui all'Articolo 16 del TIROSS;
 - il comma 15.6 del TIT 6PRDe prevede che il tasso di variazione del deflatore necessario per la definizione della stringa di cui al precedente alinea, per l'anno 2024, è fissato pari a 5,9 %, calcolato considerando il valore del c.d. raccordo di cui all'Articolo 42 dei criteri ROSS, e il livello del tasso di variazione del deflatore *ex ante*, facendo riferimento al valore previsionale riportato nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB) per l'anno 2023.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 17 del TIT 6PRDe la componente remunerazione del capitale investito è calcolata applicando i valori del WACC di cui alla Tabella 3 dell'Allegato

A del TIWACC al valore del capitale investito netto ai fini regolatori, composto come sopra richiamato; e che, in particolare:

- la deliberazione 556/2023/R/COM, aggiornando il TIWACC, ha determinato il valore del WACC per l'anno 2024 per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica pari al 6%;
- il comma 17.2 del TIT 6PRDe prevede che per gli investimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2011 ed entro il 31 dicembre 2014, il valore del WACC è incrementato dell'1%;
- la suddetta maggiorazione del tasso di remunerazione è garantita, coerentemente con la regolazione vigente nel 5PRDe, tramite una maggiorazione forfettaria del valore delle immobilizzazioni nette riconosciute ai fini tariffari (ai sensi del comma 12.3 del TIT 2020-2023 e del comma 39.3 del TIME 2020-2023);
- ai sensi dell'articolo 18 del TIT 6PRDe, la componente a copertura degli ammortamenti per l'anno 2024 è determinata ai sensi dell'articolo 23 e dell'articolo 27 dei criteri ROSS; e che in particolare:
 - trovano riconoscimento gli ammortamenti sui cespiti entrati in esercizio e sui contributi percepiti fino all'anno 2022, in continuità di criteri del 5PRDe;
 - al fine del calcolo delle quote di ammortamento si considera il valore delle immobilizzazioni nette e il valore netto dei contributi, rivalutati secondo quanto previsto dall'articolo 16 del TIROSS.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 11 del TIT 6PRDe prevede che l'impresa distributrice, per ciascun anno del periodo regolatorio, ha facoltà di richiedere l'attivazione su istanza del parametro di variazione della *baseline* dei costi operativi *Z-factor*, di cui all'articolo 40 del TIROSS, previa dimostrazione della sussistenza dei requisiti necessari, di cui all'articolo 4 dei criteri ROSS.

CONSIDERATO CHE:

- il riconoscimento dei costi di capitale per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione relativi a sistemi di *smart metering* 2G (di seguito anche costi di misura 2G) per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo è regolato dalle deliberazioni 646/2016/R/EEL, 306/2019/R/EEL e 724/2022/R/EEL;
- con deliberazione 222/2017/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa e-distribuzione S.p.A. - ID ARERA 435;
- con deliberazione 259/2020/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Edyna S.r.l. - ID ARERA 3255;
- con deliberazione 278/2020/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Unareti S.p.A. - ID ARERA 1247;

- con deliberazione 293/2020/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Areti S.p.A. - ID ARERA 338;
- con deliberazione 201/2021/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Ireti S.p.A. - ID ARERA 3045;
- con deliberazione 269/2021/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Megareti S.p.A. (oggi V-Reti S.p.A.) - ID ARERA 301;
- con deliberazione 333/2022/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Set distribuzione - ID ARERA 198;
- con deliberazione 410/2022/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa AcegasApsAmga S.p.A. - ID ARERA 926;
- con deliberazione 411/2022/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Inrete Distribuzione Energia S.p.A.- ID ARERA 25367;
- con deliberazione 397/2023/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Deval S.p.a.- ID ARERA 1290;
- con la deliberazione 34/2024/R/EEL, l’Autorità ha aggiornato in via straordinaria il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G con estensione al Comune di Vicenza di Megareti S.p.A., ora V-Reti S.p.A. - ID ARERA 301;
- con riferimento al riconoscimento dei costi di misura 2G sostenuti nell’anno 2023 dalle imprese che hanno avviato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G di cui ai precedenti alinea, le tariffe di riferimento provvisorie tengono conto dei livelli di spesa di capitale annuale previsti dalle imprese distributrici nel piano approvato dall’Autorità;
- la spesa di capitale per i sistemi di *smart metering* 2G ammessa ai riconoscimenti tariffari relativa all’anno 2023 è riconosciuta nelle tariffe di riferimento provvisorie per l’anno 2024, ai soli fini della remunerazione del capitale, coerentemente con il trattamento degli incrementi patrimoniali a preconsuntivo.

CONSIDERATO CHE:

- per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo, la deliberazione 106/2021/R/EEL stabilisce l’obbligo, a partire dall’1 gennaio 2022, di installare e di mettere in servizio, anche con funzionamento transitorio in modalità 1G, solo misuratori predisposti alle funzionalità 2G, secondo quanto previsto dalla deliberazione 87/2016/R/EEL;
- l’articolo 5 dell’Allegato A alla suddetta deliberazione 106/2021/R/EEL precisa altresì che i costi di capitale relativi ai sistemi di *smart metering* 1G ammessi a

riconoscimento tariffario al 31 dicembre 2021 sono riconosciuti fino alla fine della vita utile regolatoria;

- il comma 3.2 dell'Allegato A alla suddetta deliberazione 106/2021/R/EEL stabilisce che le imprese distributrici che riscontrano problemi di retrocompatibilità tra i misuratori 2G e i sistemi di *smart metering* 1G precedentemente installati ne diano comunicazione all'Autorità entro il 31 luglio 2021; e che per tali imprese il termine per installare e mettere in servizio solo misuratori predisposti alle funzionalità 2G è fissato all'1 gennaio 2023.

CONSIDERATO CHE:

- come previsto dal comma 26.4 dei criteri ROSS, la Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità nel mese di dicembre 2023 ha avviato una specifica raccolta dati (c.d. "modulistica ROSS") ai fini dell'acquisizione dei dati necessari al calcolo del tasso di capitalizzazione per l'anno 2024, di cui all'articolo 42 del TIROSS;
- nell'ambito della modulistica ROSS, sono state acquisite anche informazioni in merito ai costi operativi effettivi riconoscibili e alla spesa di capitale per il periodo 2021-2025; in particolare:
 - per le informazioni relative agli anni 2021 e 2022, già dichiarate dalle imprese, è stata chiesta una integrazione delle voci di Conto Economico in relazione alle voci di costo operativo non riconoscibili tariffariamente conseguentemente a quanto previsto dalla deliberazione 497/2023/R/COM e coerentemente con gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 423/2023/R/EEL, con riferimento al trattamento degli oneri amministrativi previsti dal TIC;
 - per le informazioni previsionali relative agli anni 2023-2025 è stata richiesta la più recente valutazione disponibile effettuata dalle imprese, ivi incluso il dettaglio della previsione dei costi "*on top*";
- con riferimento al riconoscimento dei costi operativi, l'articolo 21 dei criteri ROSS prevede che la *baseline* dei costi operativi di cui all'articolo 35 del TIROSS, per l'anno 2024, viene determinata sulla base del costo operativo effettivamente sostenuto nel 2022; e che a tal fine sono utilizzati i dati risultanti dai CAS redatti ai sensi del TIUC, come integrati nella modulistica ROSS;
- gli Uffici dell'Autorità hanno provveduto ad analizzare i dati raccolti e a dare evidenza delle risultanze istruttorie comunicando il valore della *baseline* unitaria per l'anno 2024 (espressa in euro/POD) e del tasso di capitalizzazione per i servizi di distribuzione e di misura a ciascuna impresa distributtrice che serve almeno 25.000 punti di prelievo, ad eccezione della società Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. (di seguito anche DEA S.p.A.), per la quale risultano ancora in corso le attività istruttorie.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento al riconoscimento dei costi di capitale, ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante per l'aggiornamento delle tariffe di

riferimento provvisorie, sono utilizzati i dati resi disponibili dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati "RAB Elettricità" ed i dati relativi alle stratificazioni degli investimenti relativi all'attività di distribuzione (incluso il comparto della commercializzazione del servizio di distribuzione) ed all'attività di misura di energia elettrica, comunicati dalle medesime imprese secondo le disposizioni della determinazione DIUC 18/2016;

- ai fini dell'aggiornamento del capitale investito per le tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2024 sono considerati i dati di preconsuntivo degli incrementi patrimoniali entrati in esercizio e delle immobilizzazioni in corso relativi all'anno 2023.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 43 dei criteri ROSS prevede che le imprese soggette alla regolazione ROSS-base possono sottoporre all'approvazione dell'Autorità un'istanza relativa all'attivazione del parametro *Z-factor* di cui all'articolo 40 del TIROSS;
- a tal proposito, sono giunte istanze di attivazione del parametro *Z-factor* per l'anno 2024, da parte delle imprese e-distribuzione S.p.A., Unareti S.p.A., Ireti S.p.A., ASM Vercelli S.p.A., Set Distribuzione S.p.A., DEA S.p.A.;
- risultano ancora in corso le attività istruttorie relative alla valutazione delle istanze presentate dalle suddette imprese.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'individuazione del perimetro degli esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, in relazione ai quali deve essere determinata la tariffa di riferimento ai sensi delle disposizioni del TIT, viene effettuata sulla base delle informazioni desumibili dall'Anagrafica Operatori dell'Autorità;
- in data 1 gennaio 2024 l'impresa Amaie S.p.A. ha conferito il ramo di distribuzione e misura dell'energia elettrica relativo al comune di Sanremo all'impresa DEA S.p.A.;
- risultano ancora in corso le istruttorie relative all'impresa DEA S.p.A., in ragione del procedimento di aggregazione sopra richiamato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento alla determinazione della componente *fast money*:
 - stimare il valore della spesa totale effettiva per l'anno 2024 utilizzando la previsione di spesa per attività per tale anno fornita da ciascuna impresa nell'ambito della raccolta dati;
 - stimare il valore della *baseline* di spesa totale per l'anno 2024 utilizzando il valore di *baseline* unitaria comunicato all'impresa e i volumi dichiarati a preconsuntivo nella raccolta dati Volumi di servizio erogati, ANS 22, per l'anno 2023, quali miglior *proxy* disponibile per le grandezze relative all'anno 2024;

- ripartire gli incentivi all'efficienza per attività sulla base del valore dei costi operativi previsti per ciascuna attività come forniti dalle imprese nell'ambito della raccolta dati;
- stimare la quota di *slow money* per l'anno 2024 per ciascuna attività applicando alla spesa effettiva totale, stimata come sopra indicato, il rispettivo tasso di capitalizzazione comunicato alle imprese;
- prevedere il monitoraggio sull'effettiva destinazione, da parte delle imprese distributrici, dei flussi di cassa derivanti dalla quota di *fast money* riconosciuta nella tariffa di riferimento al finanziamento degli investimenti previsti, in coerenza con le finalità che la metodologia del ROSS-base intende perseguire;
- con riferimento alla componente costi incomprimibili riconosciuti "*on top*", utilizzare la previsione per ciascuna attività per l'anno 2024 fornita da ciascuna impresa nell'ambito della raccolta dati.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rimandare al momento della determinazione delle tariffe di riferimento definitive la rivalutazione del valore delle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2023, dal momento che non risulta ancora disponibile il dettaglio relativo all'anno in cui è stata sostenuta la spesa che concorre a formare il saldo delle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2023 di ciascuna impresa distributtrice.

RITENUTO OPPORTUNO:

- coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione 632/2023/R/EEL, riconoscere in via transitoria nell'ambito delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2024 il 50% del costo incrementale richiesto dalle imprese distributrici ai fini dell'attivazione dello *Z-factor*, nelle more del completamento delle istruttorie in merito all'ammissibilità dell'istanza ed alla quantificazione degli importi ammissibili al riconoscimento tariffario.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare e pubblicare le tariffe di riferimento provvisorie per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica di cui al comma 21.3 del TIT 6PRDe relative all'anno 2024 per le imprese distributrici che servono almeno 25.000 punti di prelievo, salvo il caso di seguito precisato;
- rinviare a successivo provvedimento la determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2024 relative all'impresa DEA S.p.A.

DELIBERA

1. di approvare i valori delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2024 per il servizio di distribuzione e di misura dell'energia elettrica, di cui al comma 21.3 del TIT 6PRDe, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
2. di approvare il valore della componente T(res), espresso in euro per punto di misura effettivo, a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione 292/06 per l'anno 2024, di cui al comma 34.3 del TIME 6PRDe, come riportato nelle Tabella 2 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
3. di pubblicare il presente provvedimento e le relative tabelle sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini